

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
FONDO DI GARANZIA PER LA TRAMITAZIONE**

anno 2013 / numero 03

(Testo in vigore al 30/09/2017 – Aggiornamento II)

PARTE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO DI GARANZIA PER LA TRAMITAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - **“Banca Centrale”** o **“BCSM”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - **“banche tramitanti”**: le banche estere, convenzionate con la Banca Centrale, che prestano, su base pattizia, servizi di pagamento a favore di banche tramitate e della loro clientela;
 - **“banche tramitate”**: le banche sammarinesi che, nella prestazione di servizi di pagamento alla propria clientela, ricorrono ai sistemi di pagamento italiani ed europei;
 - **“Fondo”**: fondo di garanzia per la tramitazione;
 - **“Legge”**: Legge n. 200 del 22 dicembre 2011.
2. Nei successivi articoli, le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 66 della LEGGE, è volto a disciplinare le modalità di costituzione, alimentazione e funzionamento del FONDO al quale contribuiscono le banche che utilizzano – su base contrattuale – i servizi di tramitazione offerti da intermediari esteri, aderenti ai sistemi di pagamento italiani ed europei.

Art. 3 – Ammontare iniziale e successivi adeguamenti

1. Il FONDO ha natura di patrimonio autonomo ed è gestito dalla BANCA CENTRALE su mandato del legislatore.
2. L’ammontare iniziale del FONDO è stabilito in 650 mila euro. In conformità a quanto previsto dall’articolo 66 della LEGGE, BCSM con proprio provvedimento potrà adeguarne l’entità tenuto anche conto delle condizioni poste dagli intermediari esteri per la prosecuzione dei rapporti contrattuali di tramitazione.

Art. 4 – Modalità di contribuzione

1. Tutte le BANCHE TRAMITATE sono tenute a partecipare al FONDO. L’ammontare della contribuzione individuale è stabilita dalla BANCA CENTRALE in proporzione alla raccolta del risparmio di ciascuna BANCA TRAMITATA, ferma restando una quota minima pari a 25 mila euro. Per la determinazione della raccolta del risparmio, come desunta dalle situazioni contabili inviate dalle BANCHE TRAMITATE alla BANCA CENTRALE sulla base dei modelli segnaletici tempo per tempo vigenti, si fa riferimento all’art. I.I.2, comma 1, punto 62, del Regolamento BCSM n.2007-07.
2. Qualora il patrimonio del FONDO sia utilizzato ai sensi del presente Regolamento, entro il mese successivo al suo utilizzo, l’ammontare è ricostituito dalle BANCHE TRAMITATE proporzionalmente all’ammontare della raccolta del risparmio riferito alla fine del trimestre solare antecedente a quello di utilizzo. La BANCA CENTRALE comunica alle banche partecipanti l’ammontare dovuto sulla base dei dati risultanti dall’ultima situazione contabile.
3. La quota di contribuzione è restituita alle banche che cessano di essere tramitate per effetto di trasformazione dell’oggetto sociale, di scioglimento e conseguente liquidazione volontaria ovvero di liquidazione coatta amministrativa. Non formano oggetto di retrocessione le quote corrisposte da banche che hanno dato vita a processi di concentrazione (fusione, fusione per incorporazione, cessione dell’intero ramo d’azienda bancaria, etc.) che sono pertanto imputate alla banca risultante dall’operazione di concentrazione.
4. Le banche costituite successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento sono tenute ad adeguare la quota di contribuzione minima di 25 mila euro decorso un semestre dall’avvio dei rapporti di tramitazione. La BCSM comunica l’ammontare dovuto in proporzione della raccolta del risparmio risultante dalla segnalazione mensile di vigilanza della banca neocostituita, riferita al sesto mese mese successivo all’avvio del rapporto di tramitazione.

5. Le disponibilità liquide versate per adempiere agli obblighi di contribuzione sono depositate in un conto acceso presso la BANCA CENTRALE, remunerato al tasso previsto per il deposito vincolato ai fini di riserva obbligatoria. La quota di contribuzione individuale, attesa la sua finalità mutualistica a sostegno dell'ordinato funzionamento del sistema dei pagamenti, è riconosciuta in detrazione della riserva obbligatoria di ciascuna BANCA TRAMITATA.

6. La BANCA CENTRALE, una volta determinato l'ammontare del FONDO, comunica alle banche partecipanti l'ammontare dovuto proporzionalmente da ognuna e provvede ad addebitare d'iniziativa, sui conti accesi presso di sé, le predette somme in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 7.

Art. 5 – Modalità di gestione del fondo

1. L'intervento del FONDO a favore della BANCA TRAMITANTE avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) formale messa in mora della BANCA TRAMITATA da parte della BANCA TRAMITANTE, da effettuare entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi in presenza di un saldo debitore sul conto reciproco. La comunicazione di messa in mora è trasmessa per conoscenza alla BANCA CENTRALE e al FONDO, domiciliato presso la stessa BANCA CENTRALE;
- b) sospensione della tramitazione della BANCA TRAMITATA inadempiente;
- c) decorso di 85 giorni dall'accertamento della posizione debitoria della BANCA TRAMITATA inadempiente senza che la stessa abbia provveduto al ripianamento della posizione debitoria eccedente le garanzie individuali prestate da ciascuna BANCA TRAMITATA alla BANCA TRAMITANTE in conformità agli accordi di tramitazione stipulati.

2. In presenza di inadempimenti nel regolamento dei saldi debitori da parte della BANCA TRAMITATA nei confronti della BANCA TRAMITANTE in relazione alle operazioni di pagamento da quest'ultima intermedie, la BANCA CENTRALE dispone gli interventi di natura cartolare e/o ispettiva nei confronti della BANCA TRAMITATA inadempiente ritenuti necessari per accertare l'eventuale situazione di illiquidità.

3. Al fine di limitare i rischi patrimoniali in capo alle BANCHE TRAMITANTI e al FONDO in presenza di inadempimenti da parte di BANCHE TRAMITATE, qualora ciò sia conforme agli accordi pattizi stipulati dalle BANCHE TRAMITANTI e quelle TRAMITATE, la BANCA CENTRALE può richiedere – in nome e per conto della BANCA TRAMITATA inadempiente – la sospensione dei servizi di tramitazione. Tale richiesta potrà essere avanzata dalla BANCA CENTRALE laddove l'esposizione della BANCA TRAMITATA nei confronti della BANCA TRAMITANTE sia superiore, complessivamente, all'intero ammontare della garanzia individuale prestata alla BANCA TRAMITANTE e al 75 per cento della quota di pertinenza della banca inadempiente nel FONDO.

4. I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del FONDO nonché i poteri concernenti le decisioni in ordine agli interventi del FONDO spettano al Coordinamento della Vigilanza. In tale ambito il Coordinamento della Vigilanza delibera in ordine:

- a) all'ammontare complessivo del fondo, stabilito inizialmente in 650 mila euro, e ai criteri per il suo eventuale adeguamento;
- b) agli interventi di natura cartolare e/o ispettiva da adottare nei confronti delle banche tramitate ai sensi del precedente comma 2;
- c) alla richiesta di sospensione dei servizi di tramitazione di cui al precedente comma 3;
- d) alle azioni volte al recupero delle somme dovute al FONDO per un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo dell'intervento effettuato dal FONDO a favore della BANCA TRAMITANTE e la quota individuale di contribuzione della banca inadempiente.

5. Le somme a qualunque titolo recuperate dalla BANCA CENTRALE per conto del FONDO a fronte di pregressi interventi nei confronti di banche inadempienti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, sono imputate:

- in primo luogo, per un importo complessivo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo dell'intervento effettuato dal FONDO a favore della BANCA TRAMITANTE e la quota individuale di contribuzione della banca inadempiente, alle altre banche aderenti al FONDO in proporzione delle quote di contribuzione di ciascuna al momento in cui è stato effettuato l'intervento. Tali somme sono accreditate pro quota sul conto accentrato detenuto presso BCSM dalle singole BANCHE TRAMITATE aderenti al FONDO entro cinque giorni lavorativi dalla data di versamento;

- in secondo luogo, alla ricostituzione della quota di contribuzione individuale della banca inadempiente qualora la stessa intenda proseguire i servizi di tramitazione, in conformità agli accordi pattizi con la BANCA TRAMITANTE.

6. In caso di necessità ed urgenza il Presidente del Coordinamento della Vigilanza può assumere decisioni di competenza del Coordinamento della Vigilanza, ferma restando la successiva ratifica del medesimo organo collegiale a tal fine appositamente convocato.

7. La BANCA CENTRALE riferisce nell'ambito della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale in ordine all'attività del Fondo e, in esito all'effettuazione di interventi, al Comitato per il Credito e il Risparmio attraverso il Coordinamento della Vigilanza. Analoga informativa è fornita anche alle banche aderenti al FONDO.

PARTE II

MODIFICHE AL REGOLAMENTO BCSM n. 2009-03

Art. 6 – Modifiche al Regolamento BCSM n. 2009-03

1. L'articolo 4, comma 4 del regolamento BCSM n. 2009-03 è sostituito dal seguente:

“4. La struttura di Internal Auditing, di cui all'art. VII.IX.6 del Regolamento n. 2007-07, è tenuta ad accertare l'affidabilità complessiva delle procedure interne adibite all'esecuzione delle attività richiamate al secondo comma, l'adeguatezza dei sistemi informativi utilizzati e la completezza dei controlli di primo e secondo livello. Gli esiti dei controlli effettuati sono comunicati, con cadenza trimestrale, alla BANCA CENTRALE, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare. Nella relazione trimestrale dovranno essere dettagliati:

- a) la metodologia utilizzata per le verifiche di audit sul processo di alimentazione e trasmissione dei dati rilevanti per l'Archivio Anagrafico ex D.L. 14.5.2009 n. 65, precisando la metrica valutativa (articolata su almeno tre livelli di giudizio) e gli eventuali indicatori di attenzione adottati ⁽¹⁾;
- b) sintetici riferimenti sulle modalità di selezione del campione di operazioni/processi sottoposto a verifica trimestrale;
- c) le ore/uomo dedicate a tali verifiche nel trimestre;
- d) le operazioni in concreto analizzate;
- e) le risultanze dei controlli, con un sintetico giudizio per ciascuno dei profili analizzati ⁽²⁾;
- f) le eventuali iniziative proposte per la rimozione delle carenze riscontrate;
- g) i follow up rispetto agli interventi di audit precedenti che si erano conclusi con un giudizio di non piena adeguatezza.

2. La modifica di cui al precedente comma decorre dalla relazione trimestrale riferita al terzo trimestre 2013, da inviare entro il 31 ottobre 2013.

¹ Nella descrizione della metodologia di analisi è richiesta l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività di audit effettuata ai sensi del Regolamento BCSM n. 2009-03, precisando le unità organizzative coinvolte, i processi operativi esaminati e le tipologie di rischio considerate. In tale ambito, occorre che siano descritti i criteri adottati per valutare l'efficienza e la conformità dei processi operativi a quanto richiesto sia dalla normativa di riferimento in materia di Archivio Anagrafico (cfr. Decreto Legge n. 65 del 14 maggio 2009 e Regolamento BCSM n. 2009-03) sia degli accordi contrattuali. In relazione alle risultanze dell'analisi, è richiesta una articolazione dei giudizi su tre o più livelli avvalendosi di rating quali-quantitativi (ad esempio valutazioni del tipo “adeguato”, “sufficiente”, “carente”). In considerazione della natura massiva delle operazioni di estrazione, rielaborazione e alimentazione dei flussi informativi è necessario che sia definito un set di indicatori volto a rilevare, da un lato, le anomalie registrate (ad esempio, flussi scartati, richieste di rettifica da parte di BCSM o della BANCA TRAMITANTE) e, dall'altro, le situazioni potenzialmente “critiche” (ad esempio, operazioni di elevato ammontare ovvero disposte per conto di trust, fiduciarie o società anonime estere) sulle quali concentrare l'attenzione.

² A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, sono considerati i seguenti profili:

- completezza dei dati anagrafici presenti nei flussi da inoltrare e loro corrispondenza a quanto presente negli archivi aziendali;
- congruità dei dati rispetto a quanto previsto dal Regolamento n. 2009-03;
- modalità di alimentazione dei flussi asimmetrici e anagrafici;
- controlli di primo e secondo livello sulla correttezza dei dati presenti nei flussi asimmetrici e anagrafici inoltrati alla BANCA CENTRALE e alla BANCA TRAMITANTE;
- gestione dei flussi *pending*;
- gestione degli errori e conseguenti procedure di archiviazione;
- presenza di aree di manualità nell'alimentazione dei flussi;
- rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti della BANCA TRAMITANTE;
- verifica della corretta imputazione, aggiornamento e contabilizzazione delle garanzie prestate alla BANCA TRAMITANTE;
- verifica della completezza e aggiornamento dei dati sui clienti e titolari effettivi, specie in presenza di soggetti – anche esteri - del tipo società fiduciarie, trustee, società anonime;
- rispetto delle scadenze di inoltro dei flussi;
- mancato utilizzo della BANCA TRAMITANTE per l'effettuazione delle operazioni di pagamento in euro da e verso l'Italia.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Quota di contribuzione iniziale e successivi adeguamenti

1. Per l'anno 2013 le quote di contribuzione di cui al precedente articolo 4, comma 1 sono calcolate sulla base della raccolta del risparmio delle BANCHE TRAMITATE al 31.03.2013 e comunicate dalla BANCA CENTRALE entro il 31 luglio 2013, con addebito al 30 agosto 2013.
2. L'adeguamento della quota di contribuzione individuale sulla base delle dinamiche della raccolta del risparmio, viene comunicata dalla BANCA CENTRALE entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati risultanti dalla situazione contabile riferita alla fine dell'anno precedente, con accredito/addebito l'ultimo giorno lavorativo del successivo mese di aprile delle differenze risultanti rispetto alla quota individuale già versata, assicurando, comunque, l'importo minimo complessivo del FONDO di 650 mila euro.
3. Eventuali modifiche dell'ammontare del FONDO, determinate ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, sono comunicate dalla BANCA CENTRALE alle BANCHE TRAMITATE mediante raccomandata A/R, con effetto dalla fine del mese solare successivo a quello di invio della comunicazione. Nella comunicazione sono indicate le motivazioni sottostanti la decisione e precisati i criteri adottati per la determinazione del nuovo importo, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, lett. a).